



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 83 DELLA GIUNTA COMUNALE

Con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265 "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni".

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **undici** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, in **COLLEGAMENTO TELEMATICO**.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	ZANOTTI FRANCO	<u>Sindaco</u>	X
2	VENTURINI GRAZIANO	<u>Vice Sindaco</u>	X
3	GAFFORINI LAURA	<u>Assessore</u>	X

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Verbalizza il Segretario Comunale **dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Franco Zanotti - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE-ANNO 2020**

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO:

Atteso che la determinazione dei criteri generali spetta alla giunta a' sensi dell'art. 48 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto lato senso riconducibile alla funzione di indirizzo politico – amministrativo, non attribuito dalla legge alla competenza di organo alcuno, mentre sono di competenza dei responsabili dei servizi gli atti di corresponsione dei contributi, a mente dell'art. 107 tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, qualora non comportino un apprezzabile margine di discrezionalità (c.d. *discrezionalità tecnica*) o siano riconducibili a dei criteri, parametri o linee di comportamento predeterminati, pur se sempre più labile è il distinguo tra discrezionalità c.d. tecnica e discrezionalità amministrativa.

Preso atto che la concessione dei contributi, allorché il regolamento non contiene in dettaglio l'indicazione delle condizioni soggettive ed oggettive, nonché le formule matematiche per giungere alla determinazione concreta dell'ammontare del contributo, è un provvedimento a metà tra la gestione e l'atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente nelle qualità oggettive dell'iniziativa, nelle qualità soggettive del soggetto destinatario, nonché nell'ammontare del beneficio economico concesso, talché la scelta concreta riguardante il “ se” assegnare il contributo e il “quanto” dell'ammontare sono competenze in linea di principio politiche a meno che non siano riconducibili alla sopraillustrata discrezionalità tecnica che annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio.

In ordine alla “discrezionalità tecnica”, vale precisare come per tecnico si intenda un giudizio di qualificazione che appartiene a discipline non giuridiche, in quanto i criteri dell'interpretazione giuridica non forniscono un significato autosufficiente né comprovabile in maniera assoluta.

Si suole ritenere che la discrezionalità tecnica partecipi della relatività ed evoluzione delle conoscenze, propria dell'esperienza umana e coinvolge regole desunte da c.d. scienze (meglio sarebbe dire esperienze o discipline) non esatte.

Due caratteri, dunque, la connotano:

- l'esser essa basata su regole non giuridiche;
- l'esser essa basata su regole non comprovabili in maniera universalmente accettata e, dunque, su regole opinabili.

In realtà, la discrezionalità tecnica si colora di contenuti polivalenti, infatti non è del tutto esatto che essa si avvalga di regole desunte da scienze inesatte, potendo essere inesatto solo il risultato cui si perviene attraverso l'uso di scienze c.d. esatte.

E' certo, comunque, che la facoltà di scelta fra varie opzioni possibili, cioè la discrezionalità, si colora della qualificazione di tecnica quando essa comunque presuppone l'uso di regole scientifiche o tecniche.

Quando ciò non avvenga e la facoltà di scelta sia ancorata a valutazioni non presupponenti applicazione di regole tecniche o scientifiche, ci si trova di fronte a discrezionalità amministrativa, per la quale, tradizionalmente, si ritiene che il legislatore abbia enunciato il fine pubblico che l'amministrazione è chiamata a perseguire ed è essa, così, a dover esercitare i suoi poteri in maniera coerente con le indicazioni provenienti dalla legge, nel presupposto che l'interesse pubblico sia ormai compiutamente definito e che spetti all'amministrazione solo di ponderarlo con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco. Cons. di Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8023

Visto l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del tuel D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili

finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti.

Precisato quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010).

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011

Sul punto in prima battuta intervennero pronunce decisamente "rigoriste" da parte della Corte dei Conti Puglia e Lombardia, poi stemperate con l'apertura di spiragli interpretativi via via più ampi, possibilisti e transigenti:

deliberazione n. 163/PAR/2010 Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia: che, esprimendosi nel merito ha ribadito che "E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art. 6, 9 co., D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio";

in prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti , in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Posizione poi "ammorbidita" con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

Altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti.

Circa il divieto d' effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune,

così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).

Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili .

In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

- la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;
- l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

Visto il c.d. principio di "sussidiarietà orizzontale" il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle associazioni e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione».

L'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" . Da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà no-profit e del "terzo

settore” che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico.

Atteso che “La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio” (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”

Visti i pronunciamenti giurisprudenziali nei quali è stato precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali.

Visto l'art. 8 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121 ha in proposito precisato quanto segue:” Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).

“Specifici divieti di contribuzione a favore di soggetti privati sono fissati, dalle disposizioni di cui all' art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e all' art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalle L. 7 agosto 2012, n. 135.

La prima impedisce alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione.

L'estensione del divieto è stata più volte precisata da questa Sezione la quale, nei pareri resi sull'argomento, ha avuto modo di affermare che costituisce una spesa di sponsorizzazione il contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente che dovranno emergere inequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1075/2010/PAR).

La seconda delle disposizioni sopra richiamate stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con la sola esclusione degli enti espressamente elencati tra cui figurano le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione.

E' stato osservato sul punto che, in ogni caso, la lettera della legge limita il divieto di contribuzione ai soli enti che prestano servizi alle amministrazioni pubbliche senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 89/2013/PAR).”

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato il particolare periodo storico e sociale in cui ci troviamo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19 .

Premesso che sul territorio del Comune di Bione operano associazioni e soggetti che svolgono attività varie sociali, sportive e culturali.

Considerato che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a sostenerle economicamente;

Viste le richieste di contributo ricevute a protocollo da parte di Associazioni /Enti, riportate in elenco:

- Gruppo Ambulanza Agnosine-Bione, registrata a protocollo n.5923/2020;
- Anspi Oratorio S.Faustino registrata a protocollo n. 5924/2020;
- Gruppo Alpini Bione, registrata a protocollo n.5900/2020;
- Circolo Anziani San Giuseppe, registrata a protocollo n.5859/2020;
- Anpas Pronto Emergenza –Volontari Ambulanza, registrata a protocollo n. 5912/2020;
- Parrocchia S. Maria Assunta di Bione, registrata a protocollo n.5572/2020;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area l'adozione di tutti gli atti rivenienti dal presente deliberato e conseguenti all'adozione del medesimo, tra cui l'assunzione del relativo impegno di spesa a' sensi dell'art. 183, comma 9, dell'art. 107 II° e III°, comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché dell'art. 4, comma 2, ed art. 17, comma 1, lettera e) del testo unico sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

DELIBERA

Di stabilire, i seguenti contributi, a favore di gruppi/enti/associazioni operanti sul territorio :

- Gruppo Ambulanza Agnosine-Bione, € 1.200,00;
- Anspi Oratorio S.Faustino, € 1.600,00;
- Gruppo Alpini Bione,€ 2.000,00;
- Circolo Anziani San Giuseppe, € 300,00;
- Anpas Pronto Emergenza –Volontari Ambulanza , € 1.000,00;
- Parrocchia S.Maria Assunta di Bione, € 1.600,00;

Di dare atto che l'importo complessivo di € 7.700,00 trova copertura al capitolo 12031.04.000000001.

Di demandare al Responsabile dell'Area l'adozione di tutti gli atti rivenienti dal presente deliberato e conseguenti all'adozione del medesimo, tra cui l'assunzione del relativo impegno di spesa a' sensi dell'art. 183, comma 9, dell'art. 107 II° e III°, comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché dell'art. 4, comma 2, ed art. 17, comma 1, lettera e) del testo unico sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Di comunicare l'oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Zanotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenzi Alberto

(Sottoscrizione apposta digitalmente)